CAMERA DEI DEPUTATI N. 639

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGOGLIO

Norme per il recupero dei castelli del Monferrato

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In quel Monferrato che Giosué Carducci definiva « l'esultante di castello e vigne suol d'Aleramo », in questa terra ricca di vigne, storia, arte e tradizione in provincia di Alessandria, esistono ancora cento castelli; molti sono ormai irrecuperabili, ma di questi cento credo che la storia, la cultura, la civiltà del nostro Paese non possano fare a meno.

Sono manieri delle più svariate fogge, alcuni millenari, sorti nei secoli in questa generosa terra, ricchi di storia e di opere d'arte al loro interno; molti di questi grazie all'impegno dei proprietari sono stati salvati, ma moltissimi stanno cadendo in rovina ed urge un drastico ed urgente intervento per il loro salvataggio che dovrà prevedere anche il restauro degli affreschi, dei portali, delle sculture e delle decorazioni.

Negli anni passati purtroppo nulla è stato fatto, ed il tempo e l'incuria degradano giorno dopo giorno questo incredibile patrimonio.

Questi castelli sono in gran parte circondati da bellissimi parchi e possiedono ancora scuderie e rustici che sono veri e propri gioielli di architettura.

Il loro restauro ed il loro recupero, per una zona forse penalizzata economicamente rispetto ad altre del nostro Paese, può significare un rilancio turistico con tutto quanto ciò comporta in termini occupazionali nel settore turistico e nell'indotto.

Il Monferrato è già oggi molto conosciuto a livello internazionale per i suoi vini, i suoi tartufi, i suoi castelli, che purtroppo, salvo rare eccezioni, non sono fruibili né visitabili.

È necessario quindi operare per un loro recupero. Si ritiene quindi indi-

spensabile un intervento dello Stato che possa programmare negli anni il restauro di questi veri e propri tesori.

La provincia di Alessandria ha già curato un censimento dei castelli che sorgono sul suo territorio e che sono i seguenti:

Altavilla Monferrato; Balzola 1; Balzola 2; Basaluzzo; Belforte; Bergamasco; Bistagno; Borghetto di Barbera; Brignano Frascata; Cabella Ligure; Camino; Cantalupo Ligure; Carpeneto; Casalbagliano; Casaleggio Boiro; Castelceriolo; Castellazzo Bormida; Castelletto d'Orba; Castelletto Merli; Castelletto Monferrato; Castelnuovo Bormida; Cella Monte 1; Cella Monte 2; Cereseto 1; Cereseto 2; Cerrina Monferrato; Cremolino; Cuccaro Monferrato; Fabbrica Curone; Francavilla Bisio; Frassinello Monferrato 1; Frassinello Monferrato 2; Gabiano; Giarole; Gremiasco; Lerma; Marengo; Masio; Melazzo; Mirabello Monferrato; Molare; Montacuto; Montaldeo; Montecastello; Montegioco; Mornese; Morsasco; Murisengo; Odalengo Grande; Orsara; Ovada; Oviglio; Ozzano Monferrato; Pasturana; Pietra Marazzi; Piovera 1; Piovera 2; Pomaro; Ponzano Monferrato 1; Ponzano Monferrato 2; Pozzol Groppo; Prasco; Quattordio 1; Quattordio 2; Rocca Grimalda; Rosignano Monferrato 1; Rosignano Monferrato 2; Rosignano Monferrato 3; Sala Monferrato; San Cristoforo Monferrato 1; San Cristoforo Monferrato 2; San Cristoforo Monferrato 3; S. Agata Fossili; Serralunga di Crea; Sezzadio; Silvano d'Orba; Solonghello; Stazzano; Tagliolo Monferrato; Tassarolo; Tortona; Vignole Barbera 1; Vignole Barbera 2; Villadeati; Villalvernia; Acqui Terme; Carbonara Scrivia; Carrosio; Casale Monferrato 1; Casale Monferrato 2; Castelnuovo Scrivia; Gavi; Grognardo; Monleale; Pozzolo Formigaro; Solero; Strevi; Trisobbio; Valmacca.

In considerazione del fatto che la legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera *c)*, ha dato alle province competenza nel campo dei beni culturali, si ritiene che ad essa si debba far riferimento in questo ampio progetto-programma che dovrà vedere il recupero ed il restauro dei castelli.

La proposta di legge che ho l'onore di presentare alla vostra attenzione, al vostro esame ed alla vostra approvazione ha quindi l'obiettivo di evitare il progressivo decadimento e la rovina dei castelli del Monferrato e suoi dintorni e potrebbe mettere in movimento notevoli comparti economici favorendo il recupero di antichi ed importanti mestieri quali fabbri decoratori, restauratori edili, falegnami, mestieri che sconfinano nell'arte e per mantenere i quali non bastano scuole professionali se agli stessi che seguono i corsi non si dà l'opportunità di lavorare e vedere l'utilità del proprio lavoro.

Il comparto turistico potrà trarre nuova linfa da questa operazione storico-culturale che non mancherà di avere vasta eco internazionale in quanto da sempre dire Monferrato è alludere ai suoi castelli così come parlare di castelli evoca il Monferrato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finanziamento).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga annualmente alla provincia di Alessandria un contributo finalizzato al recupero dei castelli del Monferrato, il cui ammontare è determinato dall'articolo 5, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Finalità del contributo - Programma di interventi).

1. La provincia di Alessandria finanzia, con il contributo di cui all'articolo 1, il consolidamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione dei castelli esistenti nella propria circoscrizione territoriale, da essa censiti, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dalla provincia medesima alle soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Piemonte, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali, con il proprio parere, entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte della provincia comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, la provincia trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

ART. 3.

(Ripartizione del contributo - Destinatari).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è ripartito dal programma annuale nel modo seguente:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di 7 punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi sono introitati dalla provincia e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione mediante acquisto o esproprio da parte della provincia, onde farli rientrare nel proprio patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, ai primi interventi di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Tali immobili, una volta restaurati e consolidati, possono essere utilizzati direttamente dalla provincia o affidati in gestione a enti pubblici e privati che ne garantiscano formalmente la loro conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2.

3. La provincia di Alessandria approva, entro sessanta giorni dalla presentazione, il progetto dell'opera per la quale è richiesto il mutuo o il contributo e vigila sull'esecuzione dei lavori anche laddove il proprietario abbia acquistato l'immobile dalla provincia stessa. La soprintendenza

territorialmente competente può, scaduto il termine suddetto, in caso di inerzia della provincia, sostituirsi ad essa.

ART. 4.

(Agevolazioni fiscali).

1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Sono soggetti ad imposta fissa: gli atti necessari alla esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 2; gli atti relativi alla concessione di mutui, agli appalti, le relative annotazioni e cancellazioni.

ART. 5.

(Determinazione del contributo – Copertura finanziaria).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1992, 1993 e 1994 in lire 15 miliardi annue.

2. All'onere derivante dal comma 1, nonché dalle minori entrate di cui all'articolo 4, previste in lire 400 milioni annui, si provvede, quanto agli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.